



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 49

6^a COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

INTERROGAZIONI

235^a seduta: mercoledì 21 aprile 2021

Presidenza del presidente D'ALFONSO

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

| | |
|--|-----------|
| PRESIDENTE | Pag. 3, 6 |
| GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze | 3 |
| TURCO (M5S) | 6 |
| ALLEGATO (contiene i testi di seduta) | 7 |

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto+Europa – Azione: Misto+Eu-Az.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

I lavori hanno inizio alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02374, presentata dal senatore Turco e da altri senatori.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, la normativa in materia di raccolta del gioco e le convenzioni di concessione stipulate in tutti i settori del gioco pubblico prevedono l'obbligo di prestare garanzie fideiussorie che coprano il versamento all'erario dei tributi (prelievo unico erariale – imposta unica), del canone di concessione e di altri proventi o somme dovute dai concessionari e, più in generale, il corretto adempimento degli obblighi e degli oneri convenzionali. La prestazione delle garanzie fideiussorie costituisce un fondamento ineludibile dell'intero apparato concessorio, a garanzia del superiore interesse pubblico erariale, dal quale, pertanto, lo Stato non può prescindere, pena il blocco dell'attività di raccolta del gioco. Tali prestazioni, però, non esauriscono gli elementi di garanzia dell'interesse pubblico richiesto dalle concessioni di gioco, in quanto obbediscono alla stessa *ratio* le norme che impongono ai concessionari il possesso di solidi indici di solidità patrimoniale e finanziaria, i requisiti in ordine alla *governance* delle aziende, gli obblighi in materia di partecipazioni societarie, i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per gli operatori, il rilascio delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per l'esercizio del gioco legale, la mancanza di condanne per determinati reati e l'obbligo delle dichiarazioni antimafia.

Inoltre, l'implementazione, anche per il settore del gioco pubblico, delle norme in materia di prevenzione del riciclaggio, attuata in collaborazione con l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia, è fortemente condizionata dal controllo dei flussi finanziari per il quale è assolutamente fondamentale la collaborazione del mondo bancario. Esiste, pertanto, un cruscotto di requisiti ad ampio spettro che il legislatore ha messo in campo per garantire che l'attività di raccolta del gioco sia riservata il più possibile a soggetti sottoposti a rigorosi controlli di legalità, affidabilità, trasparenza e solvibilità.

La disciplina antiriciclaggio, contenuta nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e nelle sue disposizioni attuative, assegna agli inter-

mediari la responsabilità di valutare, rispetto al caso concreto, i rischi sottesi al singolo rapporto o alla singola operazione e di individuare i presidi di mitigazione più efficaci. In particolare, tale decreto inserisce le attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante tra i fattori di cui gli intermediari devono tener conto ai fini dell'eventuale applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata.

Gli intermediari sono quindi tenuti a valutare con attenzione il profilo di rischio degli operatori del settore, calibrando la profondità e l'intensità delle misure di adeguata verifica da adottare nei relativi confronti. Solo laddove le valutazioni concretamente condotte in relazione al singolo operatore confermino la sussistenza di un rischio elevato, gli intermediari applicano misure di adeguata verifica rafforzata.

Coerentemente con questa indicazione normativa, le disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica, emanate il 30 luglio 2019, hanno individuato alcune tipologie di attività economiche che, in quanto caratterizzate dall'elevato utilizzo di contante, sono maggiormente esposte al rischio di riciclaggio. Tra queste attività è espressamente citato il settore del gioco e delle scommesse. L'inserimento degli operatori di questo settore tra le categorie ad elevato rischio è coerente con la particolare rischiosità del comparto evidenziata sia a livello nazionale sia a livello europeo. Nell'ambito della propria autonomia imprenditoriale, può peraltro accadere che gli intermediari scelgano di evitare del tutto, in radice, il rischio connesso con le categorie dei soggetti potenzialmente a maggior rischio, come gli operatori del comparto giochi.

Questo fenomeno viene designato come *derisking*, termine che indica l'interruzione o la limitazione dei rapporti commerciali con interi Paesi o classi di clienti al fine di eliminare, invece di gestire, i relativi rischi di riciclaggio-finanziamento del terrorismo. Il tema del *derisking* è da tempo all'attenzione delle competenti istituzioni nazionali, come MEF e Banca d'Italia, alle quali sono stati segnalati episodi riconducibili al fenomeno riguardanti diverse categorie di operatori.

Su questo tema sono in corso approfondimenti da parte delle autorità di vigilanza, come ad esempio la Banca d'Italia, al fine di adottare specifiche iniziative (quali, ad esempio, la pubblicazione di linee guida) che possano orientare gli intermediari ad una corretta applicazione dell'approccio in base al rischio, in linea con le recenti azioni intraprese dalla stessa Autorità bancaria europea (EBA).

Tanto premesso, giova ricordare che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli effettua migliaia di verifiche, documentali e materiali, sul possesso di requisiti richiesti da parte degli operatori sanzionando duramente in caso di violazioni e/o false dichiarazioni e sospendendo l'attività degli operatori che non siano in regola.

Come evidenziato dai senatori interroganti, gli operatori del settore hanno rappresentato a più riprese le grandi difficoltà riscontrate nell'accedere ai servizi del mondo bancario in generale e, segnatamente, al rilascio delle garanzie fideiussorie citate, essenziali peraltro per la gestione del gioco. Tali difficoltà sono evidentemente aggravate a causa della sospen-

sione dell'attività della raccolta di gioco pubblico in ragione della pandemia da Covid-19 e del conseguente peggioramento dei parametri di affidabilità finanziaria valutati dagli istituti bancari. Tutto ciò ha comportato la presentazione da parte degli operatori di gioco di una prevalenza di garanzie provenienti da compagnie assicuratrici fideiubenti, spesso estere, le quali, ancorché vigilate dall'IVASS e sottoposte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli a tutte le verifiche del caso, non sempre sono risultate affidabili dal punto di vista della efficace tutela delle ragioni erariali.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli riferisce che, già da tempo, il suo direttore ha avviato un confronto con l'Associazione bancaria italiana volto a risolvere i problemi segnalati dagli onorevoli interroganti, sottolineando il ruolo importante a presidio della legalità svolto dagli operatori del gioco pubblico e come sia assolutamente inaccettabile la penalizzazione del settore legata ad una visione etica di derivazione extranazionale. Il sistema concessorio italiano con il suo alto livello di controllo e di regolamentazione presenta, infatti, specificità rispetto a quelle di altri Paesi europei in cui il gioco è, spesso, semplicemente autorizzato.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente che, sulla questione, si sono svolti due incontri con l'ABI e la Banca d'Italia, promossi dalla direzione dell'Agenzia e finalizzati all'analisi e al superamento delle criticità esistenti, nel corso dei quali si è avuto modo di illustrare agli interlocutori le peculiarità del sistema del gioco pubblico italiano, caratterizzato da un regime di monopolio e dall'affidamento della gestione del gioco a concessionari scelti con procedure di evidenza pubblica e sottoposti nel corso del rapporto concessorio a molteplici controlli afferenti i requisiti oggettivi e soggettivi delle compagnie societarie.

L'Agenzia ha precisato, in particolare, che detti controlli attengono al possesso di specifici indici di solidità patrimoniale e finanziaria, di idonei assetti societari, delle prescritte autorizzazioni di pubblica sicurezza per l'esercizio del gioco legale, del rispetto della normativa antimafia nonché dell'osservanza delle previsioni in materia di antiriciclaggio.

Nel corso di detti incontri, dai contributi forniti dai rappresentanti dell'ABI, è emersa, tuttavia, l'impossibilità dell'Associazione stessa di intervenire sulle scelte strategiche degli istituti bancari consorziati, pur confermando la disponibilità a rendere noti agli enti creditizi, in apposite riunioni informative, gli elementi conoscitivi acquisiti sul gioco pubblico nel nostro Paese.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli fa presente che i rappresentanti della Banca d'Italia avrebbero rappresentato di non poter imporre in via autoritativa agli istituti di credito un più consistente impegno nel settore del gioco, poiché le linee di indirizzo di fonte unionale vincolano le attività degli istituti nazionali inserendo, per quanto in argomento, tutti gli operatori di gioco tra le categorie imprenditoriali con un più altro profilo di criticità nell'ambito della disciplina antiriciclaggio, a prescindere dallo stato effettivo dei parametri di valutazione. Da ciò conseguirebbe il rifiuto di talune banche di effettuare alcune prestazioni, quali il rilascio delle ga-

ranzie fideiussorie richieste per legge ai concessionari o l'apertura di conti correnti intestati a dipendenti di dette società.

In conclusione, preso atto di quanto appreso durante i predetti incontri, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ritiene che, nell'ottica di superare criticità e anomalie, non sorrette da giustificati motivi di affidabilità finanziaria, la via più utilmente percorribile possa essere certamente quella di proseguire le interlocuzioni istituzionali che sono state avviate, per favorire, presso gli istituti bancari, una migliore conoscenza delle caratteristiche nazionali del settore del gioco legale e delle sue peculiarità, anche rispetto agli operatori di altri Paesi europei ove non vige il monopolio statale né i rapporti tra operatori e amministrazione pubblica sono regolati dal sistema concessorio.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli segnala, altresì, che nel rispetto della libera concorrenza e del mercato, non sia da escludere anche la possibilità di definire protocolli di intesa con società a capitale pubblico, che operano nel mondo creditizio e assicurativo, in modo da tracciare percorsi preferenziali per gli operatori di gioco in possesso di tutti i requisiti di solvibilità necessari.

Mi permetto di segnalare agli onorevoli interroganti l'audizione di ieri dell'ABI, nella persona del suo direttore generale, il dottor Giovanni Sabatini, presso la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. L'Associazione ha rappresentato lo stesso tipo di difficoltà e l'opportunità di un proficuo colloquio e interazioni tra istituzioni per cercare di superarla.

TURCO (M5S). Signor Presidente, mi dichiaro soddisfatto della risposta e dell'impegno che il Governo ha profuso in questo ambito.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 9,12.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

TURCO, RICCIARDI, ROMANO. – *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* – Premesso che:

la filiera della raccolta del gioco legale di Stato mediante apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lett. *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, le cosiddette *slot machine* o *newslot* e le cosiddette VLT (*videolottery*), ha una regolamentazione fondata su una normativa molto articolata che tocca aspetti di natura tributaria, di pubblica sicurezza e prettamente amministrativi, finalizzati tra l'altro a garantire il controllo dei movimenti di denaro che entrano nel circuito del gioco legale attraverso la previsione strumenti tracciabili di pagamento;

la convenzione di concessione per la gestione e conduzione della rete telematica di cui all'art. 14, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972 in particolare prevede che tutti i contratti stipulati tra i concessionari per la rete telematica e le piccole e medie imprese che operano la raccolta del gioco di Stato prevedano la prestazione di garanzia bancaria o assicurativa al fine di garantire il riversamento dell'importo residuo della raccolta (prelievo erariale ed altri oneri amministrativi) ai concessionari di rete;

negli ultimi mesi, a causa della sospensione dell'attività della raccolta di gioco pubblico si è inevitabilmente determinato per le aziende un deterioramento dei parametri di ammissione al credito e di affidabilità finanziaria che si pongono come ostacolo alla prestazione di garanzie fideiussorie;

a tal proposito si segnala che proprio in questo momento, e in tale problematica situazione per le aziende, quasi tutti gli istituti bancari e le compagnie assicurative stanno richiedendo la prestazione di garanzie collaterali del 100 per cento per il rilascio o per il rinnovo delle fideiussioni;

tale onere non è mai stato richiesto in precedenza alle imprese e viene richiesto proprio in questo momento a tutte le aziende anche in assenza di assetti fiduciari di qualunque natura, o, qualora questi siano presenti, in assenza di debordi o ritardi di pagamento;

tale situazione si colloca in un contesto già difficile e caratterizzato da comportamenti discriminatori. Da tempo infatti gli istituti bancari e le compagnie assicurative procedono a chiudere conti correnti, o a non aprirne, anche ai dipendenti delle aziende per l'acquisto della prima casa pur in assenza di qualunque tipo di criticità, oggettiva e soggettiva, per non meglio precisate ragioni etiche o con la motivazione dell'appartenenza a un settore considerato ad alto rischio;

si specifica che in base alla normativa l'assenza di strumenti tracciabili di pagamento per le aziende del settore può comportare il blocco degli apparecchi, la successiva segnalazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), e conseguentemente la chiusura delle aziende col licenziamento dei dipendenti;

è doveroso ricordare che, proprio per un più efficace livello di controllo e prevenzione rispetto al fenomeno del riciclaggio di denaro mediante l'attività di gioco, negli ultimi anni è stato rafforzato e ampliato l'utilizzo, per ogni transazione relativa al gioco, dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari per tutti gli operatori del settore, con obbligo di utilizzo di conti correnti bancari dedicati per le somme relative alla raccolta operata in concessione statale, e, in particolare, per quella relativa agli apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro;

quanto descritto si pone peraltro come un oggettivo e intollerabile ostacolo opposto dal sistema bancario italiano, non solo all'operatività delle aziende che operano nel settore della raccolta di gioco riservata allo Stato e solo delegata, con la stretta osservanza delle leggi e delle regole di concessione e amministrative, ma anche come ostacolo alla stessa funzione di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro in questo delicato settore;

vista la dimensione notevole del fenomeno, si intende segnalare che le imprese interessate da tali pratiche sono insostituibili per il funzionamento della filiera del gioco pubblico, cosicché la loro messa a rischio rappresenta la messa a rischio di un presidio di legalità e di un introito erariale di quasi sette miliardi di euro («Libro Blu ADM 2019»);

inoltre tali comportamenti vanno ad incidere in modo significativo, in un momento così delicato per il Paese, soprattutto sulle piccole e medie imprese della filiera del settore che sono quelle che presidiano il territorio, creano posti di lavoro (stimabili in oltre 150.000 all'inizio della pandemia) e assicurano la capillarità e la regolarità dell'offerta sul territorio,

si chiede di sapere:

quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto affinché gli operatori della filiera del gioco pubblico non siano ancora discriminati dal sistema bancario nonostante agiscano nell'ambito della raccolta di gioco riservata allo Stato;

se non ritengano opportuno adottare iniziative, anche di carattere normativo, affinché, in assenza di scoperti o debordi, le banche e gli intermediari finanziari si impegnino al mantenimento dei conti correnti tenuto conto che la normativa vincola all'utilizzo di tali strumenti per il riversamento dell'importo residuo ai concessionari di rete ed allo Stato;

se non intendano prevedere una sospensione dei termini contrattualmente stabiliti per la presentazione delle garanzie fideiussorie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta per le imprese attive nella raccolta del gioco di Stato;

quali altre iniziative intendano attuare con urgenza per evitare di mettere a rischio l'esistenza stessa di un settore che per l'anno 2019 ha

garantito quasi 7 miliardi di euro di gettito erariale e 150.000 posti di lavoro, nonché per tutelare la legalità della raccolta di gioco in questo periodo emergenziale.

(3-02374)

